

**Legge**  
**di applicazione della legislazione federale sull'esercito e**  
**sull'amministrazione militare**

**(LALM)**

(del 17 dicembre 2020)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.

**Organizzazione**

**Art. 2** Il Cantone forma un unico circondario per l'organizzazione militare.

**Autorità militari**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato designa l'autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.

**Norme di applicazione**

**Art. 4** Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:

- a) l'amministrazione degli impianti di tiro;
- b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;
- c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;
- d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.

**Rimedi di diritto**

**Art. 5** Contro le decisioni dell'autorità cantonale militare è dato ricorso:

- a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;
- b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

**Abrogazione**

**Art. 6** Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.

**Entrata in vigore**

**Art. 7** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>1</sup>

Pubblicata nel BU **2021**, 117.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.